


COMUNE DI MALEGNO
PROVINCIA DI BRESCIA



Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N° 42 del 30/12/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2022

L'anno **2021**, addì **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **20:30**, in videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **Sindaco** Erba Paolo il Consiglio Comunale.

All'Appello risultano :

Cognome e Nome	Funzione	Presente	Assente
ERBA PAOLO	Sindaco	X	
SIGALA MARCO	Consigliere	X	
FERITI SIMONE	Consigliere	X	
MENOLFI ILENIA	Consigliere		X
MARTINAZZI ELISA	Consigliere		X
PEZZONI DARIO	Consigliere	X	
SIMONETTI MARIO	Consigliere	X	
MONTANELLI GIOVANNI	Consigliere	X	
SERINI ALESSIA	Consigliere	X	
CAPITANIO ELISA	Consigliere	X	

Presenti : 8 Assenti: 2

Si dà atto che il Consiglio comunale si riunisce nella modalità videoconferenza tramite l'applicazione ZOOM, giusta convocazione prot. n. 7671 del 24/12/2021. Il Segretario procede all'appello di ogni consigliere per l'espressione di voto su ogni punto all'ordine del giorno.

Partecipa Il Segretario Comunale Avv. Carmen Modafferi, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.): ANNO 2022

Il Sindaco cede la parola a Marco Sigala il quale comunica che le aliquote sono le medesime dello scorso anno e ricorda che negli ultimi anni l'aliquota non è stata mai stata aumentata. Specifica che al soggetto che registra un reddito al di sopra dei 12.000 euro si applica lo 0,45 su tutto il reddito. Aggiunge anche che di certo non è il caso di aumentare le imposte, considerato il particolare periodo. Ne approfitta per ricordare che gli amministratori precedenti erano comunque stati lungimiranti: si pensi alle entrate in parte corrente che si registrano grazie alla creazione del Bioparco, investimento che permette di non alzare la pressione fiscale. Per quanto riguarda le entrate da IMU, queste non sono cospicue in quanto sul territorio non sono presenti molte imprese e non vi sono molte seconde case. Riprende la parola il Sindaco per porre in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 142, della legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevede che:

"All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali";

c) al comma 4:

1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165";

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale e' dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima e' effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e' assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine";

d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto

dell'addizionale dovuta e' determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il saldo dell'addizionale dovuta e' determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta e' prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e) il comma 6 e' abrogato".

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il regolamento per l'introduzione dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F) adottato con delibera di C.C. n. 21 del 28/7/2015;

VISTE le delibere di conferma del regolamento per gli anni successivi, ultima delle quali la delibera di C.C. n. 11 del 14/04/2021;

RITENUTO di confermare per l'anno corrente le aliquote già adottate;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole agli atti depositato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dagli otto consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2022 l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0.45% con soglia di esenzione ad € 12.000,00 annui, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) così come modificato dall'articolo 15 bis DL n.34/2019;
3. di dare mandato al Responsabile di Servizio per gli adempimenti conseguenti.

QUINDI CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dagli otto consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente
F.to Erba Paolo

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)
(Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32, c.1, della legge 18.06.2009, n. 69) dal 24/01/2022 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 24/01/2022

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, comma 3 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. 267/2000

Lì, 24/01/2022

Il Segretario Comunale
F.to Avv. Carmen Modafferi

Copia conforme all'originale cartaceo sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 22 D. lgs. 82/2005. s.m.i.

Malegno, 24/01/2022

Il Segretario Comunale
Avv. Carmen Modafferi